

COMUNE DI BIANCO

TITOLO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI E FINALITA'

CAPO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

IL COMUNE

01. IL COMUNE DI BIANCO E' UN ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

ART. 02

IL TERRITORIO

01. IL COMUNE DI BIANCO E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' PRESENTI NEL CAPOLUOGO, NELLA FRAZIONE PARDESCA E NELLA BORGATA CROCEFISSO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 30 E CONFINA CON I COMUNI DI CARAFFA DEL BIANCO, CASIGNANA, AFRICO, FERRUZZANO.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' UBICATA NEL CENTRO CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI, E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO SPETTA ESCLUSIVAMENTE AL COMUNE CHE NE DETERMINA NEI LIMITI DELLE LEGGI VIGENTI

E DEI REGOLAMENTI COMUNALI, LA UTILIZZAZIONE E LA TRASFORMAZIONE ANCHE CON APPOSITE CONVENZIONI.

ART. 03

SEGNI DISTINTIVI

01. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI NONCHE' LA MODIFICA DELLA SEDE COMUNALE SONO DISPOSTE DAL CONSIGLIO, PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

02. IL COMUNE DI BIANCO HA UN PROPRIO STEMMA RAFFIGURANTE UN CAVALLO RAMPANTE, ED UN PROPRIO GONFALONE DI COLORE ROSSO CON RIPORTO DELLO STEMMA IN COLORE ORO.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE.

CAPO 02

PRINCIPI NORMATIVI

ART. 04

LO STATUTO E LE FINALITA'

01. IL PRESENTE STATUTO E' L'ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E REGOLA L'ESERCIZIO DELLA AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO GENERALE.

02. IL COMUNE E' L'ENTE AUTONOMO CHE CURA E RAPPRESENTA GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE SONO,

PER LEGGE, ATTRIBUITI AD ALTRI SOGGETTI.

03. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO.

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLA INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE.

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

E) LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ED AGONISTICHE AL FINE DI UNA MIGLIORE ESECUTIVITA' SOCIALE COLLETTIVA.

ART. 05

PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

01. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SI SVOLGONO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' E DELLA MASSIMA CONOSCIBILITA'.

02. NEL MUNICIPIO E NELLE DELEGAZIONI SONO PREVISTE APPOSITI SPAZI DA DESTINARE ALL'ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI, PROVVEDIMENTI, AVVISI E QUANT'ALTRO SIA SOGGETTO O VENGA SOTTOPOSTO A TALE FORMA DI PUBBLICITA'.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE. IN CASO DI ASSENZA, LE MANSIONI DI MESSO VENGONO ASSICURATE PREVIA ATTRIBUZIONE A DIPENDENTI DI CORRISPONDENTE QUALIFICA, CON ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

TITOLO 02

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO 01

ORGANI DEL COMUNE

ART. 06

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

SEZIONE 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 07

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO E' ORGANO DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA.

02. OLTRE ALLE MATERIE STABILITE DALLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , ARTT. 32 SONO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, TUTTI GLI ATTI

FONDAMENTALI CHE COMUNQUE INCIDANO E MODIFICHINO SOSTANZIALMENTE GLI INDIRIZZI E PROGRAMMI FISSATI.

03. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE, L'INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

04. IL CONSIGLIO INOLTRE:

A) STABILISCE FORME, PROCEDURE, NONCHE' PROVVEDE ALL'ISTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI AL FINE DI CONCRETAMENTE PARTECIPARE ALLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E REGIONALE, O COMUNQUE A LIVELLO SOVRACOMUNALE, A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL TERRITORIO E DELLA COLLETTIVITA' LOCALE.

B) RISOLVE ANCHE MEDIANTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PRESENTE STATUTO E SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 142/1990 I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA GLI ORGANI ELETTIVI, FERME RESTANDO LE PROPRIE COMPETENZE ESCLUSIVAMENTE FISSATE DALLA LEGGE 142/1990 .

C) EMANA NORME ED INDIRIZZI AL FINE DI ASSICURARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE, DEL PRESENTE STATUTO, DEI REGOLAMENTI.

ART. 08

SESSIONI - CONVOCAZIONI - SEDUTE

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO VENGONO DETTATE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA, L'EFFICACIA, LA SNELLEZZA DELL'ATTIVITA', NONCHE' LA PIENA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI.

02. SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO E CONVOCATO DAL SINDACO.

03. SONO SEDUTE ORDINARIE QUELLE CONVOCATE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO, STRAORDINARIE TUTTE LE ALTRE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO VALIDE, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. LE SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE SONO VALIDE CON L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI; PER SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE DEVE INTENDERSI OGNI SEDUTA CHE SEGUE ALLA PRIMA ANDATA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE ANCHE LIMITATAMENTE AD ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO NON TRATTATI, PERCHE' VENUTO MENO IL NUMERO LEGALE.

06. OGNI DELIBERAZIONE DOVRA' ESSERE ADOTTATA A MAGGIORANZA DI VOTI DEI PRESENTI, ESCLUSI GLI ASTENUTI E COMPRESI I VOTI BIANCHI E NULLI. PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E L'ASSUNZIONE DI MUTUI E' NECESSARIO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO DI NORMA PUBBLICHE SALVO ESPRESSE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E SOLTANTO IN RELAZIONE ALL'ESIGENZA DI SALVAGUARDARE L'ORDINE PUBBLICO. LA VOTAZIONE E' DI NORMA PALESE TRANNE I CASI TASSATIVAMENTE PREVISTI DAL REGOLAMENTO. IN OGNI CASO, QUALORA IL CONSIGLIO ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI, LO DISPONGA MOTIVATAMENTE, LA VOTAZIONE PUO' AVVENIRE PER SCHEDA SEGRETA.

08. IL DEPOSITO DEGLI ATTI DOVRA' AVVENIRE CON LE MODALITA' E NEI TERMINI

STABILITI DAL REGOLAMENTO. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEVE COMUNQUE ESSERE DEPOSITATA ALMENO 24 ORE PRIMA MUNITA DEI PARERI RICHIESTI.

09. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO REDATTI A CURA DEL SEGRETARIO CHE A TAL FINE SI AVVALE DEI MEZZI PIU' OPPORTUNI. IL VERBALE DEVE ESSERE FIRMATO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO. NON COSTITUISCONO VERBALI, E SONO PERTANTO PRIVI DI RILEVANZA ESTERNA, GLI APPUNTI CHE IL SEGRETARIO POSSA TENERE AL SOLO SCOPO DI AGEVOLARE LA STESURA DEL VERBALE.

10. PER QUANTO NON PREVISTO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI. IL REGOLAMENTO DOVRA' IN PARTICOLARE PREVEDERE:

- A) TERMINI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE.
- B) ESERCIZIO DEL POTERE DI MOZIONE, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE.
- C) POTERI DEL PRESIDENTE.
- D) MODALITA' DELLE DISCUSSIONI.
- E) TERMINI E MODALITA' DI DEPOSITO DEGLI ATTI.
- F) MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE IN RAPPORTO A SPECIALI E PARTICOLARI ARGOMENTI QUALI: SFIDUCIA COSTRUTTIVA, REVOCA DEGLI ASSESSORI, DOCUMENTO PROGRAMMATICO, DIMISSIONI ECC.

11. L'ORDINE DEL GIORNO E' PREDISPOSTO DAL SINDACO SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE.

12. SALVO I CASI D'URGENZA DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 09 NESSUN ARGOMENTO PUO' ESSERE ISCRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO NEI CASI IN CUI IL SINDACO E LA GIUNTA SIANO CESSATI DALLA CARICA, PRIMA DELL'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 09

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. A PARITA' DI VOTI E' CONSIGLIERE ANZIANO IL PIU' ANZIANO D'ETA'.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO PRESIEDE IL CONSIGLIO OLTRE CHE NELLE IPOTESI PREVISTE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , IN CASO DI DIMISSIONE, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO E COMUNQUE IN TUTTI I CASI IN CUI IL SINDACO SIA CESSATO DALLA CARICA.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA, SENTITI I CAPIGRUPPO,IL CONSIGLIO, NEI CASI IN CUI IL SINDACO E LA GIUNTA NON SIANO IN CARICA, PER MOTIVI DI URGENZA QUALORA DALLA MANCATA DELIBERAZIONE DERIVASSE ALL'ENTE DANNO GRAVE ED IRREPARABILE.

ART. 10

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - CESSAZIONE DELLA CARICA

01. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO, SECONDO LE NORME REGOLAMENTARI, A PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI, EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE, PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE, PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E AD ESTRARNE COPIA CON SPECIFICA RICHIESTA MOTIVATA CONNESSA ALL'ESERCIZIO DELLA CARICA.

02. IL CONSIGLIERE E' RESPONSABILE DELL'USO DIVERSO DEGLI ATTI DI CUI ESTRAE COPIA. EGLI E' TENUTO, INOLTRE, ALLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI ASSUNTE ED A TENERE COMPORTAMENTI CONSONI ALLA FUNZIONE, E RISPETTOSI DEL RAPPORTO CON IL GRUPPO CONSILIARE DI CUI FA PARTE. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIERE VIOLI RIPETUTAMENTE LE REGOLE COMPORTAMENTALI DI DECORO E RISERVATEZZA, PUO' INCORRERE NELLA DECADENZA. SULLA DECADENZA, LA CUI DISCIPLINA PROCEDIMENTALE VIENE DEMANDATA AL REGOLAMENTO, SI PRONUNCIA IL CONSIGLIO, PREVIA ACQUISIZIONE DI CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIERE, ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PROPOSTA. LE CONTRODEDUZIONI VENGONO RICEVUTE DAL SINDACO.

ART. 11

GRUPPO CONSILIARE

01. SI DEFINISCE GRUPPO CONSILIARE L'INSIEME DI TRE O PIU' CONSIGLIERI CHE ESPRESSAMENTE, IN CONSIGLIO DICHIARANO DI APPARTENERE AD UN PARTITO POLITICO NELL'AMBITO COMUNQUE DEI PARTITI RAPPRESENTATI NELLE LISTE DEI CANDIDATI ELETTI PER LA MAGGIORANZA E LA MINORANZA. DEL GRUPPO CONSILIARE POSSONO FAR PARTE ANCHE INDIPENDENTI CHE ADERISCONO ALLE LINEE ED IDEOLOGIE POLITICHE DI UN GRUPPO. NEL CASO DI MANCATA DICHIARAZIONE IL CONSIGLIO SI INTENDE SUDDIVISO IN GRUPPO DI MAGGIORANZA E GRUPPO DI MINORANZA SECONDO LE RISULTANZE ELETTORALI.

02. IL GRUPPO CONSILIARE COSI' DEFINITO, HA L'OBBLIGO DI DESIGNARE NEL PROPRIO SENO UN CAPOGRUPPO CHE RAPPRESENTA FORMALMENTE LA VOLONTA' DEL GRUPPO OGNI VOLTA CHE LA LEGGE, IL PRESENTE STATUTO, OD I REGOLAMENTI, LO PREVEDONO.

03. E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO LA QUALE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SENTITA PRIMA DELL'ADOZIONE DEI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI: MODIFICA DELLO STATUTO, REGOLAMENTI COMUNALI, BILANCIO PREVISIONALE, STRUMENTI URBANISTICI, VARIAZIONE PIANTA ORGANICA, PROGRAMMI GENERALI DI OPERE PUBBLICHE, E FACOLTATIVAMENTE, OGNI QUALVOLTA SE NE RAVVISI L'OPPORTUNITA'. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.

04. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI APPLICHERANNO LE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 12

COMMISSIONI CONSILIARI

01. AL FINE DI ASSICURARE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE DEI GRUPPI PRESENTI IN CONSIGLIO.

02. QUALORA IL CONSIGLIO NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', POSSONO, DI VOLTA IN VOLTA, ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI PER QUESTIONI E MATERIE CHE ESULINO DALLE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI; LE PREDETTE COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE

INTEGRATE CON COMPONENTI IN POSSESSO DI PROFESSIONALITA' E REQUISITI SPECIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL COMPITO SPECIFICO.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI O TEMPORANEE POSSONO AVVALERSI DELLA CONSULENZA DEL SEGRETARIO E DEI FUNZIONARI PREPOSTI AGLI UFFICI.

04. LA COMPOSIZIONE, LA NOMINA, IL FUNZIONAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI SONO DETERMINATE DA APPOSITE NORME REGOLAMENTARI. LA COMPOSIZIONE, LA NOMINA, IL FUNZIONAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI SONO DETERMINATE DA SPECIFICHE DELIBERAZIONI A CONTENUTO REGOLAMENTARE.

ART. 13

NOMINA RAPPRESENTANTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI.

02. NEI CASI IN CUI E' PREVISTO CHE DI UN ORGANO, COLLEGIO O COMMISSIONE DEVE FAR PARTE UN CONSIGLIERE COMUNALE, QUESTI E' SEMPRE NOMINATO O DESIGNATO DAL CONSIGLIO. SI APPLICA, AI NOMINATI, QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 .

03. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO 45 GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA OD ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO O, COMUNQUE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE DELLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DELL'ULTIMO DEI TERMINI SUDDETTI, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA.

SEZIONE 02

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 14

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DA N. 06 ASSESSORI ED E' PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE LA CONVOCA TUTTE LE VOLTE CHE NE RAVVISI L'OPPORTUNITA' O L'URGENZA. DELLA GIUNTA POSSONO FAR PARTE, IN NUMERO MASSIMO DI UNO, CITTADINI NON CONSIGLIERE PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERI E IN POSSESSO DI PARTICOLARI SPECIFICI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ESPERIENZA E CULTURA, NON PUO' ESSERE NOMINATO ASSESSORE ESTERNO, IL CANDIDATO NON ELETTO NELL'ULTIMA CONSULTAZIONE ELETTORALE.

02. LA GIUNTA VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE N. 142 DEL 1990. IL DOCUMENTO O I DOCUMENTI PROGRAMMATICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 34 - COMMA 30 - LEGGE N. 142 DEL 1990 DEVONO ESSERE PRESENTATI AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE.

03. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI, ED I DISCENDENTI ENTRO IL TERZO GRADO, L'ADOTTANTE E

L'ADOTTATO, I CONIUGI, GLI AFFINI ED I PARENTI FINO AL SECONDO GRADO.

ART. 15

FUNZIONAMENTO E DURATA

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO VENGONO DETERMINATI EVENTUALI QUORUM PARTICOLARI, SISTEMI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE, TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, RAPPORTI ESSENZIALI ECC. , VIENE COMUNQUE STABILITO CHE:

A) LE VOTAZIONI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI FORMALI AVVERRANNO IN MODO PALESE E PER ALZATA DI MANO.

B) ALLE SEDUTE DI GIUNTA MUNICIPALE PARTECIPA IL SEGRETARIO IL QUALE AVVALENDOSI DEI MEZZI CHE RITIENE PIU' OPPORTUNI, PROVVEDE ALLA VERBALIZZAZIONE. IL VERBALE SARA' FIRMATO DAL SEGRETARIO E DAL SINDACO. NON COSTITUISCONO VERBALI E SONO PERTANTO PRIVI DI RILEVANZA ESTERNA GLI APPUNTI CHE IL SEGRETARIO POSSA TENERE AL SOLO SCOPO DI AGEVOLARE LA STESURA DEL VERBALE.

C) LA GIUNTA MUNICIPALE RESTA IN CARICA ED ESERCITA LE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO ORGANO.

D) L'ASSESSORE ESTERNO PUO' PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CON FACOLTA' DI INTERVENTO SENZA AVERE DIRITTO AL VOTO.

E) PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE DELLA GIUNTA E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI SUOI COMPONENTI, ARROTONDATE ALLA UNITA' SUPERIORE E PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI E' NECESSARIO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

F) LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE.

G) IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA, NEL CORSO DELL'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON FUNZIONI CONSULTIVE, CONSIGLIERI CHE HANNO DELEGHE DI UN PARTICOLARE SETTORE, DIRIGENTI E FUNZIONARI DEL COMUNE. I CONSIGLIERI DELEGATI POSSONO, INOLTRE, FORMULARE PROPOSTE LIMITATAMENTE ALLA MATERIA OGGETTO DI DELEGA. QUALORA LA GIUNTA ADOTTI PROVVEDIMENTI IN DIFFORMITA' ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE DELEGATO, LA DECISIONE DEVE ESSERE AMPIAMENTE MOTIVATA.

ART. 16

ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA E COMPIE TUTTI GLI ATTI GENERALI A CONTENUTO DISCREZIONALE ATTRAVERSO I QUALI VENGONO ESERCITATE LE SCELTE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI PROGRAMMI FISSATI DAL CONSIGLIO.

02. SPETTANO, INOLTRE, ALLA GIUNTA TUTTE LE COMPETENZE AMMINISTRATIVE CHE LA LEGGE E IL PRESENTE STATUTO NON AFFIDANO AL SINDACO, AL SEGRETARIO E AI FUNZIONARI DELL'ENTE.

03. OGNI ATTO DELIBERATIVO ADOTTATO DALLA GIUNTA NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEVE CONTENERE:

A) LA DEFINIZIONE DELL'OGGETTO, IL FINE DA RAGGIUNGERE CON RIFERIMENTO ALL'INDIRIZZO CONSILIARE, LE MODALITA', ANCHE CON RIFERIMENTO A GENERICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE, ATTRAVERSO LE QUALI LA

SCELTA SI COMPIE, LA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA QUALORA CIO' SIA INDISPENSABILE IN RAPPORTO ALLA NATURA DELL'ATTO. NEL CASO IN CUI LA SPESA NON SIA DETERMINABILE NEL QUANTUM LA GIUNTA FISSERA' IL LIMITE MASSIMO DI ESSA.

04. LA GIUNTA, NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE COMPORINO ESECUZIONE IN PIU' FASI, E DI COMPETENZA DI PIU' OGGETTI, DETTA I CRITERI DI MASSIMA A CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI E IL SINDACO.

05. GLI ASSESSORI POSSONO RICEVERE DAL SINDACO DELEGHE PERMANENTI PER SETTORI, FERMO RESTANDO IL POTERE DI REVOCA E DI AVOCAZIONE, NONCHE' DELEGHE SPECIFICHE PER SINGOLI ATTI O FATTI SPECIE; LA DELEGA SI INTENDE CONFERITA NELL'AMBITO DEL POTERE DI SOVRAINTENDENZA PROPRIO DEL SINDACO IN TESTA AL QUALE RIMANE PERTANTO IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVO ESERCITATA DAGLI ASSESSORI AL SOLO FINE DI ASSICURARE MAGGIORE FUNZIONALITA' ED EFFICACIA ALL'AZIONE.

06. IN PARTICOLARE LA GIUNTA:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI, I PROGRAMMI, ED IN GENERE OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI INIZIATIVA.

B) APPROVA PROGETTI E PROGRAMMI ESECUTIVI ED ADOTTA GLI ATTI CHE COSTITUISCONO PRESUPPOSTO INDISPENSABILE PER LA LORO ESECUZIONE NEL RISPETTO DEI PROGRAMMI E DEGLI ATTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

C) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONI, CESSAZIONI DEL PERSONALE NONCHE' PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

D) PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI COMUNQUE DENOMINATI A PRIVATI, ENTI, ED ASSOCIAZIONI.

E) PREDISPONE GLI ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO RICHIESTI DAL CO.RE.CO. SU ATTI DELLA GIUNTA QUALORA CIO' COMPORTI SOSTANZIALE MODIFICA OD INTEGRAZIONE DELL'ATTO STESSO.

F) ESERCITA FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, DALLA REGIONE O QUALORA CIO' NON SIA ESPRESSAMENTE DEMANDATO DALLA LEGGE ED ALTRI ORGANI.

G) DETERMINA E FISSA I PARAMETRI, GLI STANDARS, E I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO.

H) ESAMINA I RICORSI RELATIVI AI RUOLI DEI TRIBUTI COMUNALI.

I) SI ESPRIME IN ORDINE AI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA SINDACO E SEGRETARIO E FRA GIUNTA E SEGRETARIO SENTITA L'APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE. A TAL FINE GLI ORGANI E SOGGETTI INTERESSATI PRESENTANO ALLA G.M. PROPRIE DETTAGLIATE RELAZIONI. IN CASO DI MANCATA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO LA QUESTIONE VIENE DEMANDATA AL CONSIGLIO.

07. LA GIUNTA RIFERISCE AL CONSIGLIO OGNI QUALVOLTA LO RITENGA NECESSARIO, E OGNI QUALVOLTA, A CIO' SIA RICHIESTO DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, ANCHE SU SPECIFICI PROGRAMMI E MATERIE E SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL CORSO DELL'ANNO. LA GIUNTA HA L'OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO ANNUALMENTE, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO, SULLA ATTIVITA' SVOLTA, CON RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED AI RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI EFFICACIA ED EFFICENZA DALL'ADOZIONE

AMMINISTRATIVA.

SEZIONE 03

IL SINDACO

ART. 17

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DEL GOVERNO LOCALE CON FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, COORDINAMENTO, SOVRINTENDENZA, VIGILANZA E CONTROLLO

VIENE ELETTO DAL CONSIGLIO NEI TERMINI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 18

ATTRIBUZIONI

01. OLTRE ALLE COMPETENZE RELATIVE AI SERVIZI DELLO STATO SECONDO LA LEGISLAZIONE VIGENTE, IL SINDACO:

- A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, LA CON CAPIGRUPPO.
- B) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE.
- C) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
- D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI.
- E) PREDISPONE L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO.
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA GENERALE E SPECIALE PER GLI ASSESSORI, SPECIALE PER I CONSIGLIERI NEI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMI EX ARTICOLO 27 LEGGE N. 142 DEL 1990 CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI, PREVISTI DALLA LEGGE SENTITA, LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.
- H) STA IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE.
- I) DIRIGE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E NE GARANTISCE LA RISPONDENZA AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO.
- L) COORDINA LE SOVRAINTENDENZE DI SETTORE DELEGATE AGLI ASSESSORI DELLE QUALI E' POLITICAMENTE RESPONSABILE.
- M) PROPONE LA REVOCA DEGLI ASSESSORI NONCHE' LA LORO SOSTITUZIONE, SE DIMISSIONARI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA.
- N) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI DEI SINGOLI ASSESSORI, CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA MUNICIPALE.
- O) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
- P) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.
- Q) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.
- R) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, EMETTE LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE NEL RISPETTO DEI REGOLAMENTI SPECIFICI.
- S) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRIAZIONE CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE, PREVIA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE,

T) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PREVIO ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE.

U) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI.

V) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONE PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

Z) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI DELIBERATI DAGLI ORGANI COLLEGIALI. AA) CONCLUDE, NELL'INTERESSE DELL'ENTE, E FIRMA CONVENZIONI, TRANSAZIONI CIVILI E GIUDIZIALI PREVIA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE. BB) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI. CC)

PROMUOVE DIRETTAMENTE, O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.

DD) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE. EE) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE, E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE. FF) COLLABORA CON I REVISORI DEL CONTO DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI

SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. GG) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA. HH) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE

CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE. II) DELEGA AL SEGRETARIO COMUNALE LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI. II) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 19

VICE - SINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DATO DALL'ETA'. SONO ESCLUSI DALLA PRESENTE PREVISIONE GLI ASSESSORI ESTERNI.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

CAPO 02

ORGANI ED UFFICI

SEZIONE 01

IL SEGRETARIO

ART. 20

GESTIONE AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO, CON RIFERIMENTO AI MEZZI UMANI E MATERIALI DI CUI DISPONE.

ART. 21

FUNZIONI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO PROVVEDE AI SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI.

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA.

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE.

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON OSSERVANZA DEI CRITERI, PRINCIPI, E NORME PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATA DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE.

F) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI, ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

G) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTI.

H) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' PERSONALE OVE SIANO GIA'

PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

I) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO.

03. IL SEGRETARIO SI AVVALE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI PER LA ISTRUZIONE, L'ADOZIONE DI ATTI E LA LORO ESECUZIONE NEI LIMITI DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DAGLI STESSI POSSEDUTI.

04. EGLI COMPIE E ADOTTA TUTTI GLI ATTI CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI AL SINDACO, ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO COMUNALE; CURA L'ESECUZIONE, IN TUTTE LE FASI CON DISCREZIONALITA' TECNICA E NEI LIMITI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI, DEGLI ATTI A CONTENUTO POLITICO GESTIONALE ADOTTATI DALLA GIUNTA, ASSICURANDO, NELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI, L'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE N. 142 DEL 1990 AL FINE DI GARANTIRE L'OSSERVANZA DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. SONO IN OGNI CASO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO GLI ATTI DI MERA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

05. IL SEGRETARIO PUO' EMANARE DIRETTIVE AL PERSONALE, ORDINI, E DISPOSIZIONI NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE; RISOLVE CON PROPRIO PROVVEDIMENTO MOTIVATO I CONFLITTI TRA I RESPONSABILI DEGLI UFFICI.

06. INOLTRE:

A) PARTECIPA, SE RICHiesto, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

B) SE RICHiesto, O QUANDO NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

C) ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

D) ROGA I CONTRATTI DI CUI L'ENTE E' PARTE O HA INTERESSI.

E) ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

F) AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI E I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME E DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DIETRO RICHIESTA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO DA CUI IL PERSONALE DIPENDE.

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE IN MATERIA, NEGLI ACCORDI CONTRATTUALI.

H) ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA, SOLLEVA CONTESTAZIONE DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

I) PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURANDO, ALTRESI', LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

L) RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

M) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

N) CURA LA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E AL

PREFETTO COME PREVISTO DALLA LEGGE. L' ATTO S'INTENDE COMUNICATO AI CAPIGRUPPO QUANDO VIENE TRASMESSO IN COPIA INTEGRALE.

O) RICEVE L' ATTO DI DIMISSIONE DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

P) CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO E LA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL' ENTE.

ART. 22

VICE SEGRETARIO

01. UN DIPENDENTE DIRETTIVO IN POSSESSO DELLA QUALIFICA APICALE DELL' AREA AMMINISTRATIVA, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO, DALLA GIUNTA COMUNALE, DI FUNZIONI VICARIE OD AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL' UFFICIO, LA FIGURA DEL VICE SEGRETARIO PUO' ESSERE IN OGNI CASO PREVISTA MEDIANTE MODIFICA DELLA PIANTA ORGANICA PREVIA TRASFORMAZIONE DI POSTO APICALE GIA' ESISTENTE E SENZA AGGRAVIO DI SPESA PER L' ENTE NEL RISPETTO DALL' ARTT. 25 LEGGE 144/1989 .
IN TAL CASO IL VICE SEGRETARIO ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, COORDINANDOLO E SOSTITUENDOLO IN TUTTI I CASI DI VACANZA ASSENZA OD IMPEDIMENTO ED ASSICURA L' ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI SPECIFICHE PREVISTE DALLA PIANTA ORGANICA NONCHE' TUTTE LE ALTRE CHE GLI SARANNO AFFIDATE O DELEGATE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

SEZIONE 02

GLI UFFICI

ART. 23

PRINCIPI STRUTTURALI

01. L' AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI, ANCHE AL FINE DI GARANTIRE LA PIENA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990 :

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI.

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO.

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI.

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA, NONCHE' DISCIPLINA I RAPPORTI FRA IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 24

DISCIPLINA DEL PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE.
- B) DOTAZIONE ORGANICA.
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO.
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI.
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

03. I DIPENDENTI APICALI, A CUI NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE, SIANO ATTRIBUITE COMPETENZE E COMPITI DETERMINATI SONO RESPONSABILI AI SENSI DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 DEGLI UFFICI A CUI SONO PREPOSTI. ESSI SONO RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DALL'UFFICIO, DALLA FASE DELL'ISTRUTTORIA ALLA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE AI SENSI DELLA CITATA LEGGE N. 241 DEL 1990 . ESSI SONO RESPONSABILI DELL'OSSERVANZA DEI DOVERI D'UFFICIO E DELL'ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE ASSEGNATO. NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA QUALIFICA FUNZIONALE POSSEDUTA HANNO PARZIALE AUTONOMIA E DISCREZIONALITA' TECNICA NELLA CONDUZIONE DELL'UFFICIO.

04. I DIPENDENTI DIRETTIVI DELLA QUALIFICA APICALE A CUI SIA ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' DELL'UFFICI EMETTONO IL PARERE PREVISTO DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 . TALE PARERE HA RILEVANZA ESTERNA A TUTTI GLI EFFETTI.

ART. 25

ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

01. I DIPENDENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO IDONEO POSSONO ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE PERMESSA DAL TITOLO DI STUDIO PREVIA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE UFFICIALE.

02. NELL'ESERCIZIO DI TALE FACOLTA', LA CUI DISCIPLINA VIENE DEMANDATA AL REGOLAMENTO, DEVONO COMUNQUE ESSERE RISPETTATI I SEGUENTI LIMITI:

- A) NON CONNESSIONE TRA L'ATTIVITA' PROFESSIONALE LIBERA E PRATICHE DELL'UFFICIO CHE, A SEGUITO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PORTANO ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI FORMALI DEGLI ORGANI ELETTIVI E BUROCRATICI COMUNALI.
- B) DISPONIBILITA' DI COMPIERE A FAVORE DEL COMUNE ATTIVITA' PROFESSIONALI CHE NON RIENTRANO NELLA CONFIGURAZIONE DI ISTITUTO DEL RAPPORTO DI LAVORO, TUTTE LE VOLTE CHE TALI PRESTAZIONI VENGONO RICHIESTE DALL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE D'UFFICIO, NEL RISPETTO

DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI, E SENZA CHE ALCUNA SPESA GRAVI SUL DIPENDENTE.

03. LA LIBERA PROFESSIONE POTRA' ESSERE ESERCITATA SOLTANTO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO ED UFFICIO PRESSO IL COMUNE.

ART. 26

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA IL CUI FUNZIONAMENTO SARA' REGOLATO DA APPOSITO REGOLAMENTO. ESSA E' COSTITUITA A NORMA DELL' ARTT. 51 COMMA 10 DELLA LEGGE NUMERO 142 DEL 1990 .

ART. 27

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

01. IN SEDE DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, IL CUI ITER E CONTENUTO SARANNO FISSATI DAL REGOLAMENTO, LA GIUNTA PUO' CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E CON CONVENZIONE SPECIFICA AVVALERSI DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ELEVATO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' INDIPENDENTEMENTE DALLA CORRISPONDENZA CON POSTI IN ORGANICO.

TITOLO 03

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO 01

IL PROCEDIMENTO

SEZIONE 01

NORME GENERALI

ART. 28

PRINCIPI GENERALI

01. LA LEGGE N. 241 DEL 1990 , LO STATUTO E IL REGOLAMENTO COMUNALE ASSICURANO LA PARTECIPAZIONE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEI CITTADINI ED IN GENERE DEI SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, CUI POSSA DERIVARE PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

02. SE IL PROCEDIMENTO CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O DEVE ESSERE INIZIATO D'UFFICIO, L'AMMINISTRAZIONE HA IL DOVERE DI CONCLUDERLO MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO E, QUALORA NON ABBAIA CONTENUTO GENERALE, SUFFICIENTEMENTE MOTIVATO.

03. IL REGOLAMENTO, E LE SINGOLE DELIBERE REGOLAMENTARI, DETERMINANO PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, QUANDO CIO' NON SIA DIRETTAMENTE STABILITO DALLA LEGGE, IL TERMINE ENTRO IL QUALE ESSO DEVE CONCLUDERSI; DETERMINANO ALTRESI' I FUNZIONARI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO VERSO I CITTADINI E NE SPECIFICANO I COMPITI.

04. IN MANCANZA DI PRESCRIZIONE DIVERSA OGNI PROCEDIMENTO PROMOSSO DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE DEVE ESSERE CONCLUSO ENTRO TRENTA GIORNI E CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO.

05. OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ANCHE SE PROMOSSO DA ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI, E' ORGANIZZATO NELLE FASI FONDAMENTALI DELL'ISTRUTTORIA E DEL RISULTATO FINALE; E' RETTO DA

CRITERI DI ECONOMICITA', EFFICACIA E PUBBLICITA', E NON PUO' ESSERE AGGRAVATO SE NON PER STRAORDINARIE E MOTIVATE ESIGENZE IMPOSTE DALLO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA.

06. QUALSIASI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, PRESENTATA ANCHE DA CITTADINI, QUALSIASI MOZIONE, EMENDAMENTO E' QUESITO REFERENDARIO E' AMMISSIBILE, COMPORTANDO LA SUA ACCETTAZIONE ONERI FINANZIARI PER IL COMUNE, NE PREVEDA ESPRESSAMENTE LA QUANTIFICAZIONE E LA COPERTURA CON RISORSE DI BILANCIO.

07. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DELLE MOZIONI E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO CHE COMPORTA L'ACQUISIZIONE PREVENTIVA DEI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA'.

ART. 29

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. L'AVVISO DEL PROCEDIMENTO E' COMUNICATO AI DIRETTI INTERESSATI, A COLORO CHE PER LEGGE O REGOLAMENTO DEVONO INTERVENIRE E A QUANTI POSSONO SUBIRE PREGIUDIZIO DALL'EMANAZIONE DELL'ATTO FINALE, A CURA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE.

02. QUALORA SUSSISTONO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA', O LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE AL MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O CON ALTRA FORMA IDONEA ALLO SCOPO.

03. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI GIURIDICAMENTE COSTITUITI IN ASSOCIAZIONE O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, PRENDENDO VISIONE DEGLI ATTI NON SOTTRATTI ALL'ACCESSO DELLA LEGGE, E PRESENTANDO MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI PERTINENTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON GLI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, E, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

05. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEI PROCEDIMENTI E DEGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, TRIBUTARI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE. SONO ESCLUSI ALTRESI' I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA', IGIENE, EDILIZIA E POLITICA LOCALE.

06. AL PROCEDIMENTO PUO' PARTECIPARE, A TUTELA DELL'IMPARZIALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO E DEGLI INTERESSI NON RAPPRESENTATI, IL DIFENSORE CIVICO.

CAPO 02

I SERVIZI PUBBLICI

SEZIONE 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 30

OBIETTIVI, FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.
02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO:
- A) PER I SERVIZI DI GESTIONE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.
- B) PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.
03. NELL'ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, LA CUI DISCIPLINA VIENE DEMANDATA AI REGOLAMENTI, DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 31

PIANO DEI SERVIZI

01. IL CONSIGLIO APPROVA IL PIANO GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI SVOLTI DAL COMUNE. IL PIANO DEVE INDICARE: L'OGGETTO, LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI, LA FORMA DI GESTIONE SCELTA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SUO ESERCIZIO, LE DOTAZIONI PATRIMONIALI E DI PERSONALE, LE FINALITA' CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA GESTIONE DEI SINGOLI SERVIZI, ED IL PIANO FINANZIARIO DI INVESTIMENTO E GESTIONE.
02. L'ASSUNZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE DEVE ESSERE CORREDATA DA UN PIANO TECNICO FINANZIARIO CHE CONTENGA IDONEE MOTIVAZIONI CIRCA LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE E AGLI ALTRI SERVIZI GESTITI DAL COMUNE.
03. IL PIANO DEI SERVIZI COSTITUISCE UN ALLEGATO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.
04. LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEVE TENER CONTO DI TUTTE LE FORME DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE DI ASSOCIAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI E CONSORZI, ANCHE PREVIO ACCORDO DI PROGRAMMA.
05. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE IL COMUNE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DEI PROPRI SERVIZI, AL FINE DI VALUTARE LE FORME DI GESTIONE IN ATTO, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'AMBITO TERRITORIALE, SIANO LE PIU' IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE E NELLO STATUTO.
06. A SEGUITO DELLE RISULTANZE DERIVANTI DALL'ATTO DI RICOGNIZIONE, IL COMUNE ASSUME LE NECESSARIE INIZIATIVE VOLTE ALLA SCELTA DELLE FORME OTTIMALI DI GESTIONE LE CUI MODALITA' DI ESERCIZIO DEBONO RENDERE EFFETTIVE I PRINCIPI DI INFORMAZIONE,

PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI UTENTI.

07. SALVO CHE CIO' RISULTI POSSIBILE PER MOTIVI FUNZIONALI O ECONOMICI, IL PERSONALE DELL'ENTE ADIBITO A SERVIZI PER CUI SIA STATA SCELTA UNA FORMA DI GESTIONE DIVERSA DA QUELLA DIRETTA DEVE ESSERE ASSEGNATO AI NUOVI SOGGETTI GESTORI O MANTENUTO IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE STESSO ANCHE CON GLI APPOSITI ADEMPIMENTI DELLA RELATIVA PIANTA ORGANICA.

08. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SI APPLICA ALTRESI' AL PERSONALE DELLE AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E CONSORZI.

09. QUALUNQUE SIA LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA PER LA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DOVRANNO ESSERE PREVISTI CRITERI DI RAPPORTO E

FORME DI RACCORDO FRA IL SOGGETTO GESTORE ED IL COMUNE IDONEI AD ASSICURARE IL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE.

SEZIONE 02

FORME DI GESTIONE

ART. 32

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 33

AZIENDE SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI, APPROVATI QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 34

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO FINANZIARIO DAL QUALE RISULTANO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO

ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE NORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

03. GLI INDIRIZZI DA ASSOLVERE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 35

ORGANI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IN NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER I COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANICO.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 36

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATA ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 37

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, EGLI DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 38

NOMINA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAL CURRICULUM DI OGNI CANDIDATO, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

02. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 39

SOCIETA'

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 40

PRINCIPIO DI ASSOCIAZIONISMO

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICEVERE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ANCHE MEDIANTE COMMISSIONI O ALTRI ORGANISMI ALL'UOPO NOMINATI.

SEZIONE 03

CONTROLLO INTERNO

ART. 41

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELLE AZIONI DELL'AZIENDA AMMINISTRATIVA.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE, AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA E AL SEGRETARIO IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E SPECIFICANO

LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA, E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI, IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI, E DEL PRESENTE STATUTO. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 42

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA', FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA, SARANNO, ALTRESI', DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

02. IL REVISORE PUO' ESSERE CHIAMATO, O PUO' FARLO DI SUA INIZIATIVA, A RELAZIONARE ED ESPRIMERE PARERI E FORNIRE DELUCIDAZIONI AGLI ORGANI COLLEGIALI, IVI COMPRESI LE COMMISSIONI, SU ESPOSTI, CONCERNENTI LA GESTIONE ECONOMICO CONTABILE E FINANZIARIA. NELL'ESECUZIONE DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

03. IL REVISORE VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE PALESE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 43

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE, IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTO DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;

B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;

C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;

D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

CAPO 03

FORME COLLABORATIVE

SEZIONE 01

LA COOPERAZIONE

ART. 44

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 45

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI, CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 46

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE IL CONTENUTO PRESCRITTO DEL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 45 DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE, DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI, UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 47

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 44 DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL

CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 48

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI, DELLA ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO.

B) INDIVIDUARE, ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI.

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

04. IL SINDACO, CON PROPRIO ATTO FORMALE, APPROVA L'ACCORDO NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

05. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DETERMINI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI, A PENA DI DECADENZA.

06. NEL CASO CHE L'ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI, OVE SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE A COLLABORARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA ALL'ACCORDO, INFORMANDO LA GIUNTA, ED ASSICURA LA COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ED ALL'INTERESSE, DIRETTO O INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA', ALLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DA REALIZZARE.

07. SI APPLICANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDETTI, LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

SEZIONE 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 49

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 50

FORME ASSOCIATIVE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEGLI STESSI COSTITUITE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AFFERMATO DALL'ARTICOLO 38 COST. E' REALIZZATA E VALORIZZATA DAGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, DOVRANNO ASSICURARE LA RISPONDENZA DEI PROPRI FINI A QUELLI DEL COMUNE, LA RAPPRESENTATIVITA' DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI LOCALI, LA STRUTTURAZIONE DEMOGRAFICA DELLA PARTECIPAZIONE E DELLE FORME DI DECISIONE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI DI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI ED AGRICOLE, LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAPS, LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO, LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBA LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 51

ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE E DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE AD ESSO

01. LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE FORME ASSOCIATIVE CON I CARATTERI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, SECONDO COMMA, POSSONO OTTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE. L'ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE E' ISTITUITO PRESSO QUESTO ENTE NELL'AMBITO DELLE FINALITA' DA ESSO PERSEGUITE. I CRITERI E LE MODALITA' DI ISCRIZIONE SONO DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO.

02. TUTTE LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO AVRANNO I SEGUENTI DIRITTI:
A) ESSERE CONSULTATE NELLE MATERIE RIFLETTENTI LE LORO FINALITA' O SCOPI SOCIALI.

B) OTTENERE IL PATROCINIO DEL COMUNE PER LE MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' DALLE STESSE ORGANIZZATE COMPATIBILMENTE CON LE POSSIBILITA' FINANZIARIE DI QUESTO COMUNE.

- C) ACCEDERE ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO.
- D) ADIRE IL DIFENSORE CIVICO.

ART. 52

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE E CONSULTE COMUNALI

- 01. AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE IL COMUNE COSTITUISCE LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE E LE CONSULTE.
- 02. LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, E' PREPOSTA AD ORGANIZZARE I RAPPORTI FRA GLI ORGANI DEL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI. ESSA PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE NEGLI APPOSITI ALBI DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI CHE NE FANNO RICHIESTA, DOCUMENTANDO IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 04 DEL PRESENTE STATUTO.
- 03. LE CONSULTE SONO ISTITUITE SECONDO IL NUMERO, LE MODALITA' DI FORMAZIONE E DI FUNZIONAMENTO E PER LE MATERIE INDICATE NEL REGOLAMENTO COMUNALE, LE LORO FUNZIONI SONO CONSULTIVE E PROPOSITIVE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. I CASI DI PARERE PREVENTIVO OBBLIGATORIO SONO FISSATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 53

FORME DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 01. IL CITTADINO, COME SINGOLO O IN FORME ASSOCIATIVE, PUO' PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA'.
- 02. IL CITTADINO, ANCHE IN FORME ASSOCIATIVE, PUO' RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE SU MATERIE DI NATURA POLITICA O GESTIONALE, CON LE QUALI CHIEDERE RAGIONE SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE. IL SINDACO O IL SEGRETARIO COMUNALE, O IL DIPENDENTE RESPONSABILE FORNIRANNO LA RISPOSTA. LE MODALITA', LA FORMA E I TEMPI DI INTERROGAZIONI E RISPOSTA DOVRANNO ESSERE INDICATI NEL REGOLAMENTO COMUNALE.
- 03. IL CITTADINO, ANCHE IN FORME ASSOCIATIVE, PUO' RIVOLGERSI, CON LE MODALITA', LA FORMA E I TEMPI DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE, CON PETIZIONI PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
- 04. IL CITTADINO, ANCHE IN FORME ASSOCIATIVE, PUO' AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, AL SINDACO, IL QUALE LE TRASMETTERA' ALL'ORGANO COMPETENTE, SECONDO LE MODALITA', LE FORME E I TEMPI INDICATI CON REGOLAMENTO COMUNALE.

SEZIONE 03

LE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 54

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE RICONOSCE LA CONSULTAZIONE DEL CITTADINO COME ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE. LA CONSULTAZIONE E' DIRETTA A CONOSCERE LA VOLONTA' DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEGLI INDIRIZZI POLITICO AMMINISTRATIVI DA PERSEGUIRE NELLO SVOLGIMENTO DI UNA FUNZIONE E NELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO O BENE PUBBLICO.
02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE. LA CONSULTAZIONE PUO' ESPLETARSI MEDIANTE ASSEMBLEA DEI CITTADINI INTERESSATI O MEDIANTE INVIO DI QUESTIONARI DA COMPLETARE E RESTITUIRE NEI TEMPI E NELLE FORME INDICATE NELLO STESSO. I TEMPI, I LUOGHI E LE ULTERIORI MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE DEVONO ESSERE STABILITE NEL REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 55

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' UN ISTITUTO, PREVISTO DALLA LEGGE ED ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI ED OGNI ALTRO ARGOMENTO, ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO QUARTO COMMA RELATIVI ALLA AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL TEMA O SUI TEMI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.
02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO, INOLTRE, INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRMA AUTENTICATA NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO UN QUINTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, ALLA DATA DEL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA, DA EFFETTUARSI ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:
- A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DI QUELLI DELLE AZIENDE SPECIALI.
 - B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE;

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI.

C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI.

D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI.

E) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI.

05. IL REFERENDUM E' INDETTO DAL SINDACO, ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' E SI SVOLGONO CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

L'ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI AFFINCHE' TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DELLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA GLI ATTI DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

07. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ED I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO AVERE PER OGGETTO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO AVER LUOGO CONTEMPORANEAMENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 56

AZIONE POPOLARE

01. L'AZIONE POPOLARE CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NEL CASO CHE LA GIUNTA COMUNALE NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL'ENTE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL'AZIONE INTRAPRESA DAL CITTADINO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTONO MOTIVI E CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL'INTERESSE DELL'ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE, E' IN OGNI CASO NECESSARIO ACCEDERE CHE L'ATTORE NON ABBA UN INTERESSE DIRETTO NELLA VERTENZA, NEL QUALE CASO L'AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL'AZIONE POPOLARE, ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO L'AZIONE NEL CASO CHE NON RITENGA CHE SUSSISTONO ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L'AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTATARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO.

ART. 57

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI CON LIMITAZIONE PER QUELLI CHE PER LEGGE O PER REGOLAMENTO COMUNALE SONO CONSIDERATI RISERVATI.

02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E' GARANTITO DALLE MODALITA' DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

03. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE VIENE EFFETTUATA

ALL'ALBO PRETORIO CON LE MODALITA' STABILITE NEL
REGOLAMENTO.

04. L'INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATTEZZA E
TEMPESTIVITA'.

05. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER DARE
CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE ANCHE
ISTITUENDO APPOSITO UFFICIO INFORMAZIONI.

ART. 58

DIRITTO ALL'ACCESSO

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
DELL'AMMINISTRAZIONE SECONDO LE MODALITA' FISSATE NEL
REGOLAMENTO COMUNALE. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER GLI ATTI CHE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI

A LIMITI DI DIVULGAZIONE, OLTRE QUELLI ESCLUSI DAL REGOLAMENTO
COMUNALE. L'ACCESSO AGLI ATTI PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO
O DIFFERITO SULLA BASE DI UNA MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO,
SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO, QUANDO LA DIFFUSIONE
POSSA PREGIUDICARE LA RISERVATEZZA DI PERSONE, GRUPPI E IMPRESE.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA MOTIVATA DI
ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA. L'ESAME E' GRATUITO. IL
RILASCIO DI COPIE DI ATTI AMMINISTRATIVI E' OGGETTO AL RIMBORSO DEL
COSTO DI RIPRODUZIONE, CON SALVEZZA, ALTRESI', DELLE LEGGI
SUL BOLLO. L'ACCESSO E' GARANTITO CON LE MODALITA' STABILITE NEL
REGOLAMENTO COMUNALE. LA LIMITAZIONE DI ACCESSO E' AMMESSA SOLO
PER I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O PER DIVIETO TEMPORANEO. IN CASI DI
RIFIUTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO, DOVUTA ALL'INUTILE
DECORSO DI 30 GIORNI, SONO ATTIVABILI LE AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25
COMMA 05 E 06 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 .

ART. 59

DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO, ISTITUITO CON IL PRESENTE STATUTO, SVOLGE IL
RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARE, IL DIFENSORE CIVICO, PER
PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DEVE DARE AMPIA GARANZIA DI
INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO
NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI
OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE
FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE" .

03. IL DIFENSORE RESTA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA
ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO
DEL SUCCESSIVO. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

04. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) L'ESERCENTE ATTIVITA' PROFESSIONALE O DI LAVORO DIPENDENTE PRESSO
PRIVATI, SOCIETA' ED ENTI.

B) IL PARLAMENTARE, L'AMMINISTRATORE, IL CONSIGLIERE REGIONALE,
PROVINCIALE, COMUNALE, CIRCOSCRIZIONALE, I MEMBRI DELLE COMUNITA'

MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.

C) L'AMMINISTRATORE DI AZIENDA, CONSORZIO, ENTE E SOCIETA' DIPENDENTE O CONTROLLATA DALLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO O CHE COMUNQUE VI ABBAIA PARTECIPATO NEL CAPITALE O NELLA GESTIONE.

D) IL COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

E) I MINISTRI DI CULTO.

F) GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE OD A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI.

ART. 60

DIMISSIONI DECADENZA

01. IL DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE REVOCATO SE NON PER COMPROVATA INERZIA, SU PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO A MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI COMPONENTI ASSEGNATI E DOPO LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI DA ESPLETARSI MEDIANTE ASSEMBLEA.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO A DISPENSA PER DIMISSIONI VOLONTARIE.

03. DECADE DALL'UFFICIO IN CASO DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, PER SUO TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA E PER UNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI CUI AL SESTO COMMA. AL DIFENSORE CIVICO REVOCATO, DISPENSATO O DECADUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA IL SUCCESSORE ENTRO 60 GIORNI.

ART. 61

COMPITI E FUNZIONI

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO I LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE ENTRO IL MESE DI GENNAIO PRESENTA AL SINDACO PER IL CONSIGLIO COMUNALE, UNA RELAZIONE SUGLI INTERVENTI ESEGUITI E LE DISFUNZIONI RISCONTRATE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA IL DIFENSORE PUO' IN QUALSIASI MOMENTO FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

03. VIENE DEMANDATA AL REGOLAMENTO COMUNALE LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO.

CAPO 04

FUNZIONE NORMATIVA

SEZIONE 01

NORME COMUNALI

ART. 62

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFERIRSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO UN QUINTO DEI CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 63

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO:

A) DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE.

B) PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 64

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI E LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 65

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI

LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA PRIMO DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI, IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA, ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA SECONDO DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 66

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.